

LA SEGNALAZIONE

Sintesi a cura di VALTER BOUQUIE'
commissario del Reparto Polizia di Prossimità
del Corpo di Polizia Municipale
della Città di Torino

CHE COS'E' LA SEGNALAZIONE

La segnalazione all' Autorità Giudiziaria

Per "segnalazione" s'intende una comunicazione, un atto formale redatto da parte di soggetti istituzionali finalizzata ad informare l'Autorità Giudiziaria riguardo un minore in una situazione di potenziale pregiudizio.

In alcuni casi la legge stabilisce per questi soggetti l'obbligo di segnalazione, in altri casi la segnalazione può essere facoltativa.

Indicatori di disagio

I segnali di un disagio del minore sono di vario tipo. Principalmente si può porre l'accento su:

- a) Tratti personologici (introverso, ha espressione spenta/triste, è irritabile ecc.)

- b) Relazioni tra pari (tende ad isolarsi, pochi amici, ha difficoltà a giocare con gli altri, è violento con i compagni, è vittima di esclusione ecc.)
- c) Manifesta ansia, tremore, balbuzie, predilige la fuga.
- d) Sembrano assenti, gravi difficoltà di concentrazione, vuole la costante attenzione dell'adulto;
- e) Nei rapporti con gli insegnanti è evitante, conflittuale, predilige verifiche scritte, rifiuto particolare dell'attività fisica;
- f) Andamenti altalenanti anomali nel rendimento, DSA, preoccupato dei risultati.
- g) Elevato numero di assenze, fatica a rientrare, frequenza discontinua, carenza di cure igienico sanitarie e cura della persona;
- h) Somatizzazioni, sovente malesseri fisici, attacchi d'ansia, appare assonnato, repentini cambi di umore, comportamenti autolesivi e distruttivi, rifiuto del cibo o bulimia;
- i) Eventi stressanti di vita: lutto, malattie gravi, malattie mentali di genitori/fratelli/familiari.
- j) Eccessivo tempo passato sul web, smartphone, giochi on line.

E' evidente che ciascun indicatore non deve essere preso singolarmente ma tutti, tanti di essi e tanti altri ancora concorrono nell'identificazione del profilo del ragazzo o della ragazza, e degli aspetti familiari.

Si deve aggiungere la contestualizzazione nella situazione socio economica nonché il ripetersi di casi od episodi che facciano propendere per l'esigenza o la necessità di approfondire proprio attraverso la segnalazione che diventa quindi l'elemento scatenante di un percorso di protezione del minore.

Condizioni di rischio

- Inadeguatezza significativa delle relazioni e dell'ambiente familiare
- Trascuratezza e maltrattamento fisico e/o psicologico
- Violenza assistita
- Abuso sessuale
- Abbandono
- Contesa per la prole nelle separazioni coniugali
- Adozioni e affidamenti

Chi deve fare la segnalazione

La segnalazione all'Autorità giudiziari

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria, di protezione, di interventi di sostegno da parte dei servizi educativi e/o interventi o progetti educativi.

E' obbligato alla denuncia di reato, il "pubblico ufficiale" o "l'incaricato di un pubblico servizio" che nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, venga a sapere di un delitto procedibile d'ufficio.

E' importante ricordare che l'obbligo di riferire alle Autorità sussiste anche solo sulla base di un sospetto (il codice parla di casi che "possono" presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio) in quanto sta solo all'autorità giudiziaria stabilire la veridicità del fatto e la natura dolosa o accidentale del caso.

D'altro canto, il limite del reato perseguibile d'ufficio non deve essere vincolante in quanto, trattandosi di minori la segnalazione deve essere interpretata come l'atto con il quale vengono messe a conoscenza le istituzioni di un pregiudizio in cui versa il bambino.

Il minore come soggetto debole, deve essere tutelato e pertanto deve essere ben chiaro che gli interventi di protezione passano attraverso azioni di vario genere secondo gerarchie di priorità ben definite.

La scuola ha al suo interno la capacità di comprendere il livello di disagio del minore e mettere in atto ad esempio progetti educativi differenziati, personalizzati, specifici.

Non risultando sufficiente e qualora si debba "salire di livello", possono essere coinvolti i servizi sociali che a loro volta si attivano per piani di sostegno o tutela individualizzati o familiari, secondo le loro competenze.

I servizi sociali, come già citato, possono/devono segnalare all'A.G. per casi di particolare gravità in cui siano necessari interventi che rientrano nella sfera prettamente penale o di tutela civile.

Le scuole possono/devono investire, con una segnalazione direttamente la polizia giudiziaria (polizia di stato, carabinieri, polizia locale), affinché siano esperite dalla stessa azioni di verifica, o vere e proprie indagini.

La segnalazione deve essere fatta per iscritto dall'insegnante o dall'operatore scolastico al dirigente scolastico come superiore/referente gerarchico che provvederà ad inoltrarla formalmente a chi di competenza.

Tuttavia in taluni casi, l'insegnante come pubblico ufficiale, può anche provvedere autonomamente alla segnalazione/denuncia alla polizia giudiziaria od all'Autorità giudiziaria direttamente.

E' opportuno, auspicabile il passaggio sempre con il dirigente scolastico.

La polizia giudiziaria si interfaccia con i servizi sociali e conseguentemente, se necessario se sussistano le ipotesi di reati, si relaziona con l'Autorità giudiziaria, sottoponendo alla stessa il caso attraverso le indicazioni del codice di procedura penale.

E' importante comprendere che i soggetti non operano, non devono operare all'insaputa, indipendentemente uno dall'altro, ma concorrono a seconda delle rispettive competenze, capacità, possibilità, abilità alla tutela del minore.

Quindi, pur non essendo obbligatoria in tutti i casi, la segnalazione è comunque opportuna.

E' quindi l'atto scatenante per intraprendere azioni in tutte quelle situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi del servizio sociale.

Non ultimo se è necessario incidere sulla potestà dei genitori che in vari casi non hanno aderito alle proposte del servizio.

Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria;

ogni altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio:

gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio;

ogni altra persona che presta, permanentemente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

L'omissione della denuncia di quanto previsto dalla legge configura un reato a carico del pubblico ufficiale.

Art 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Art, 362 c.p. Omessa denuncia di reato da parte dell'incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio [358], che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332, 347], è punito con la multa fino a euro 103.

Una finalità specifica della segnalazione

art. 403 Codice Civile. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato od è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione

Ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, i quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini sono: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.

Fra questi soggetti, i servizi sociali costituiscono il riferimento primario perché hanno lo scopo istituzionale del sostegno al disagio delle famiglie e dei minori.

È noto come i servizi sociali abbiano, tra le proprie funzioni primarie quella di attivarsi autonomamente, senza dover necessariamente chiedere indicazioni e/o prescrizioni all'autorità giudiziaria, nei confronti di minorenni che versino in situazione di pregiudizio, anche solo potenziale.

In tali casi, il servizio deve porre in essere tutte quelle attività ed iniziative che ritiene utili, e quindi, in concreto, formulazione di una diagnosi, approntamento di un progetto di intervento e trattamento a favore del minore e del nucleo familiare.

Chiaramente, per far ciò, il servizio deve ricercare il consenso dei genitori e del minore, la loro reale adesione al progetto formulato e prospettato.

Solo laddove questo consenso ed adesione non vi siano, o non siano effettivi, entra in gioco la competenza del giudice minorile, che può intervenire a limitare o comprimere la potestà genitoriale, così permettendo la realizzazione degli interventi necessari.

Naturalmente d'altrocanto l'Autorità giudiziaria, anche su segnalazione della polizia giudiziaria, può provvedere autonomamente ai sensi dell'articolo 403 c.c. qualora ne ravvisi la necessità attivando in un secondo tempo contestualmente l'intervento dei servizi sociali per le attività di loro specifica competenza.

A chi si deve segnalare

ORGANI GIUDIZIARI

- Tribunale per i minorenni
- Tribunale ordinario
- Giudice tutelare
- Organi inquirenti (Procura generale della Repubblica, Procura della Repubblica ordinaria, Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni)
- Polizia Giudiziaria (Polizia di stato, Carabinieri, Polizia Locale)

Segnalazione obbligatoria all'Autorità giudiziaria:

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori:

- Situazione di abbandono, disagio profondo.
- Emergenza di collocamento di minore in luogo sicuro (art.403 C.C.)
- Stranieri vittime di prostituzione, pornografia e tratta
- Segnalazione per aggravamenti/cambiamenti situazioni di pregiudizio

Al Giudice tutelare:

- Impossibilità dei genitori ad esercitare la potestà (morte minori non accompagnati)
- Affidamenti familiari disposti dai servizi
- IVG minorenni
- Conflitto tra genitori separati o divorziati per condizioni esercizio potestà
- Amministratore di sostegno (anche a procura ordinaria)

Segnalazione facoltativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori:

- Grave pregiudizio e prognosi negativa sulla famiglia
- Rifiuto immotivato o immotivata vanificazione interventi per minore in condizione di rischio o di pregiudizio

Servizi socio sanitari territoriali

(servizi materno-infantile, psichiatrico, sociale, sanitario, materno-infantile, consultorio):

In tali casi, i servizi sociali o sanitari procederanno ad una segnalazione, evidenziando la necessità di un provvedimento del Tribunale per i minori.

Tale provvedimento può disporre:

- l'allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare; la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio;
- la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio;
- la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;
- l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minorenne.

Servizi del privato sociale

(cooperative di servizio sociale, associazioni di volontariato)

Anche questi soggetti che operano a stretto contatto con determinate realtà possono proporre segnalazione ai servizi istituzionali, nonché alla polizia giudiziaria fino ad arrivare all'Autorità giudiziaria direttamente, di situazioni a cui vengono a conoscenza.

Cosa segnalare

Quanto al contenuto concreto della segnalazione è opportuno che il servizio fornisca al Pubblico Ministero tutti gli elementi di conoscenza in suo possesso:

- tutti i dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare, con particolare attenzione al minore stesso e di tutti i dati utili alla identificazione

- alle concrete condizioni di vita dei minori, a eventuali precedenti interventi assistenziali, ecc.),
- una descrizione dettagliata dei comportamenti e delle situazioni che hanno portato alla segnalazione.
- il servizio deve dare conto dei passi compiuti nonché annotare l'adesione, il coinvolgimento dei genitori e del minore, chiarendo se vi è stato un dissenso esplicito ovvero un comportamento collaborante, oppure oppositivo e sfuggente.
- è interessante proporre, un progetto d'intervento che si intende attuare,
- evidenziare, eventualmente se possibile le ragioni per le quali si richiede un espresso intervento limitativo sulla potestà genitoriale.

E' opportuno che quanto sopra descritto sia il più possibile oggettivo, e privo di qualsiasi giudizio.

Solo tali dettagliate notizie, infatti, consentiranno al pubblico ministero di apprezzare concretamente la sussistenza del pregiudizio prospettato, valutando se la situazione richieda un intervento giudiziario, e quali richieste avanzare al tribunale per i minorenni.

Logico corollario di quanto sopra è la necessità che vi sia un'adeguata informazione di ritorno: sarà pertanto cura del Pubblico Ministero comunicare al servizio le proprie determinazioni, sia quando decide di ricorrere al Tribunale per i minori, sia quando tale facoltà decide di non esercitarla, esponendo se possibile le ragioni della propria decisione, le indicazioni ed i chiarimenti sulle attività ritenute utili.

Nel caso di segnalazione avente ad oggetto condotte di rilevanza penale ai danni di un minore (quali lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali) la Procura della Repubblica per i minorenni, prima di trasmettere il proprio ricorso o la documentazione al Tribunale per i minorenni e svelarne così il contenuto, svolge una attività di confronto e coordinamento con il Procuratore della Repubblica competente per il procedimento penale, allo scopo di valutare le priorità fra gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell'autore dell'abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione.

L'urgenza viene valutata dai magistrati facendo riferimento al contenuto effettivo di ciò che viene riferito nella relazione sociale o sanitaria.

REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

ART. 572 c.p.: **MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA**: Se qualcuno viene maltrattato in famiglia, da intendersi famiglia in senso lato (anche convivenze, altri familiari) e si richiedono comportamenti ripetuti nel tempo; anche la violenza psicologica rientra nel reato di maltrattamenti.

ART. 612 c.p.: **MINACCIA**: Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.

ART. 582 c.p.: **LESIONE PERSONALE**: Lesione fisica e psichica con prognosi superiore a 20 giorni.

ART. 583 c.p.: **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI LESIONE PERSONALE**: Lesione fisica e psichica grave o gravissima.

ART. 583 bis c.p.: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI: Lesione ai genitali femminili e varie pratiche di mutilazione genitale (clitoridectomia, escissione e infibulazione).

ART. 610 c.p.: VIOLENZA PRIVATA: Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualcosa, ad esempio: dover andare con qualcuno, non poter uscire ecc.

ART. 629 c.p.: ESTORSIONE: Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé un danno, mentre l'autore del reato procura a se stesso un ingiusto profitto, ad esempio: firmare un contratto, donare qualcosa, ecc.

ART. 609 c.p.: VIOLENZA SESSUALE: Chiunque con esplicito consenso o con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, compie atti sessuali con un minore fino ai 14 anni. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza.

ART. 612 -bis c.p.: "STALKING" (ATTI PERSECUTORI): Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

ART. 575 c.p.: OMICIDIO: Se si cagiona la morte della persona in modo doloso

Tutti i reati da 600 c.p. e seguenti - Tratta di minori - Pedopornografia reale o virtuale - Grooming -Turismo sessuale.

REATI A QUERELA DI PARTE

ART. 594 c.p.: INGIURIA

Se una persona viene lesa nel suo onore o decoro (per es. nei suoi confronti vengono usate parolacce o espressioni offensive, ovvero viene offesa tramite comunicazioni telefoniche o scritte, ad es. lettera). Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 612 c.p.: MINACCIA

Se qualcuno viene minacciato. Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 581 c.p.: PERCOSSE

Se qualcuno viene percosso e dal fatto non deriva una malattia .Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE

Lesione fisica e psichica. Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni) se le lesioni procurate hanno una prognosi inferiore a 20 giorni.

ART. 660 c.p.: MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE

Se qualcuno viene molestato in un luogo pubblico o per telefono. Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 609-bis c.p.: VIOLENZA SESSUALE

Se una persona viene costretta con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali, ovvero se una persona induce un'altra a compiere o subire atti sessuali.

Procedere con una QUERELA (entro 180 giorni), successivamente non potrà essere più ritirata.

ART: 612 –bis: “STALKING” (ATTI PERSECUTORI)

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, tanto da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Procedere con una QUERELA (entro 180 giorni).

TRACCIA PER LA SEGNALEZIONE DI PREGIUDIZIO DEL MINORE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Soggetto e operatore segnalanti; dati e riferimenti completi;

Dati relativi al minore. Dati relativi ai genitori:

nome e cognome, data di nascita, luogo e residenza del/i genitore/i; numeri di telefono in possesso; eventuali figli oltre quello segnalato con relativa data di nascita conviventi con il nucleo o collocati in altra sistemazione;

eventuali altre segnalazioni pregresse e fascicoli esistenti presso il Tribunale per i Minorenni o/e interventi attuati a sostegno del nucleo attuali e pregressi; riferire qualora vi sia una sospensione della potestà genitoriale (se in possesso);

Informazioni accessorie sul nucleo familiare:

padre, madre, fratelli, sorelle, ed altri parenti conviventi, (es. zii, nonni) conviventi dei genitori e loro eventuali figli, altre persone conviventi; altri componenti familiari non conviventi;

eventuali informazioni utili su parentele con il minore e rapporti con lo stesso;

Se in possesso:

se straniero indicare permesso di soggiorno; se deceduto, data e motivo di decesso; eventuali provvedimenti già assunti dall'AG e ove note, eventuali pendenze o condanne penali.

La relazione principalmente deve mettere l'Autorità giudiziaria nelle condizioni di avere nella maniera più esaustiva il quadro della situazione e quindi assumere nel più breve tempo possibile la decisione più idonea per l'esclusivo interesse del minore.

In riferimento alla storia del minore è opportuno siano annotati, in base all'età del minore ed alle caratteristiche del caso: situazione familiare, socio economica, affettiva e relazionale in cui il bambino è venuto al mondo ed è cresciuto. Dati anamnestici relativi alla storia del minore, con particolare attenzione all'aspetto sanitario e psicologico;

collocazione attuale del minore, eventuali precedenti collocazioni eterofamiliari del minore, motivazioni ed esito; interventi già effettuati dai Servizi socio assistenziali e sanitari e loro efficacia, tempi e modalità di realizzazione e valutazione degli stessi; altri servizi o agenzie educative coinvolti/e e loro valutazioni riferite agli esiti; situazione attuale del minore sul piano sanitario, psicologico, ambientale; indicatori dello stato di pregiudizio in cui versa il minore; inserimento scolastico ed eventuale affiancamento dell'insegnante di sostegno, partecipazione ad attività extra scolastiche, ricreative, sportive.

Nella descrizione generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi è importante attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio o le frasi utilizzate dal minore e molto importante, non inserire MAI elementi di giudizio o di valutazione personale dei fatti.

Inserire gli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti "critici" significativi);

Inserire gli interventi eventualmente già effettuati a favore del minore (eventuali colloqui con i famigliari

Importantissimo: nei casi di sospetto abuso sessuale, maltrattamenti, violenza, violenza assistita od altri reati di elevata gravità, NON VA NÉ CONVOCATA NÉ AVVISATA LA FAMIGLIA.

Possono essere inserite valutazioni conclusive ed eventuali proposte progettuali

Si consiglia di tenere un diario di bordo/degli interventi/dei colloqui.

La segnalazione va ovviamente inoltrata formalmente e protocollata.

Si ringrazia:

Anna CHIARLE, vicecommissario del Reparto Polizia di Prossimità Torino

Elena RAINO', Neuropsichiata infantile OIRM Torino

Stefania CREMA, avvocato